



PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER IMPIANTI SPORTIVI

REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA DEL CONI SUGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° 1421 del 25/06/2010

1 – COMPETENZE DEL CONI

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, dagli accordi intervenuti con l'Istituto per il Credito Sportivo e dalle convenzioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, rientra tra le competenze del CONI l'emissione dei pareri di seguito indicati:

1.1 - Pareri in linea tecnico sportiva sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori (L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni) o sui progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti operazioni di acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione, nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n. 302;

1.2 - Pareri per la vigilanza connessi all'attuazione dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 22 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e successive modifiche e integrazioni;

1.3 - Pareri per l'acquisto di attrezzi e attrezzature sportive;

1.4 - Pareri per la verifica finale dei lavori finanziati;

1.5 - Pareri di conformità alla normativa vigente.

La procedura vale per qualunque tipo di impianto sportivo, infatti l'ultimo comma dell'art. 20 del D.M. 18/03/1996 conferma la validità indipendentemente dalla ricettività dell'impianto.

Per impianti di valore superiore a 1.032.913,80 € (ex 2 miliardi di lire) il parere tecnico viene emesso dal CIS a Roma e l'approvazione viene poi espressa, in base a detto parere, dal Presidente del Comitato Provinciale CONI a Pavia. Per impianti di valore inferiore il parere tecnico viene emesso dal Consulente Provinciale e l'approvazione sempre dal Presidente del Comitato Provinciale CONI a Pavia.

Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° 1421 del 25/06/2010 prevede che **tutti i** progetti sia sopra che sotto 1.032.913,80 € (ex 2 miliardi di lire) siano presentati al CONI Provinciale, da qui si trasmetteranno a Roma i progetti di competenza del CIS.

Al termine dei lavori, comunque, deve essere obbligatoriamente acquisita presso il CONI Provinciale attestazione di verifica finale dei lavori e loro corrispondenza ai progetti approvati.

Si tiene a precisare che in assenza di detti atti la struttura non si può considerare agibile, l'agibilità eventualmente rilasciata è nulla in quanto fondata su presupposti non corrispondenti alla Legge.

Pareri di agibilità provvisoria, possono eccezionalmente essere rilasciati solo per impianti il cui progetto sia stato preventivamente approvato dal Presidente del C.P. CONI, in attesa dell'acquisizione dell'attestazione di verifica finale dei lavori, laddove non si siano evidenziate criticità relative alla sicurezza degli impianti.